

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 44/05/2012

SENTENZA

Sull'appello proposto da Bye Bye Cosmetique S.a.s avverso la sentenza nr. 98 del 27 aprile 2010, depositata il 27 aprile 2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Pavia. Controparte: Agenzia delle Entrate - Ufficio di Pavia. Atto impugnato: cartella di pagamento IVA anno 2005

FATTO

La società Bye Bye Cosmetique S.a.s di Bo. Lo. & C. a seguito di controllo automatizzato, riceveva cartella esattoriale dall'Agenzia delle Entrate di Vigevano per mancato versamento IVA anno 2005 con cui l'ufficio iscriveva a ruolo € 25.000,00 di Iva oltre sanzioni e interessi per un totale di € 36.181, 87. La cartella scaturiva da un indebito credito di imposta indicato al rigo VL26 della dichiarazione presentata per l'anno 2005 per un importo di € 25.900,00. Nel rigo VL26 andavano indicati i crediti risultanti dalla dichiarazione presentata per l'anno precedente, anno 2004. Dal momento che la dichiarazione per l'anno 2004 da cui risultava detto credito di € 25.900,00 non veniva presentata, il credito citato veniva azzerato. Avverso la suddetta cartella veniva proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Pavia che dichiarava lo stesso inammissibile sia sotto il profilo della difesa, in quanto il difensore non era abilitato, sia sotto il profilo della sottoscrizione del ricorso da parte del sig. Ba. in proprio, ovvero non come rappresentante della società Bye Bye Cosmetique S.a.s. La suddetta sentenza veniva appellata avanti la Commissione Tributaria Regionale di Milano. Nell'appello si afferma che la dott.ssa Allegro Cinzia era, all'epoca del ricorso e lo è tutt'ora, abilitata alla difesa di contribuenti essendo stata trasferita d'ufficio nell'elenco speciale all'albo degli esercenti la professione di commercialista, con decorrenza 1 ° gennaio 2008. Esistono, in proposito due comunicazioni: una del 19 dicembre 2008 in cui si afferma che Allegro Cinzia, commercialista, era iscritta all'albo speciale e non poteva svolgere la professione. Nell'altra comunicazione del 7 luglio 2010 si afferma che dal 1° gennaio 2008 la Cinzia Allegro è stata trasferita dall'elenco speciale all'albo degli esercenti la professione di commercialista. Il ricorso è stato escusso il 27 aprile 2010. In quella data l'Allegro non era abilitata alla difesa. Nell'appello, inoltre, si parla di buona fede del contribuente che si era affidato alla dott.ssa Allegro e, nel merito, si afferma che l'eccedenza IVA a credito non si perde neanche in caso di omessa presentazione della dichiarazione. Viene citato l'art. 19 comma 1) e una risoluzione del 19 aprile 2007 nr. 74/e che afferma: "l'eccedenza di credito IVA maturata in un anno in cui la dichiarazione risulta omessa potrà essere computata, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto fermo restando il potere/dovere dell'Ufficio, nell'ambito del programma annuale dell'attività di controllo, di accertare l'esistenza del credito medesimo maturato nell'anno in cui la dichiarazione annuale è stata omessa". L'appello si conclude con la richiesta di riforma della sentenza impugnata, annullamento della cartella e vittoria delle spese di giudizio. L'Agenzia delle Entrate presentava proprie controdeduzioni richiamando la sentenza della Corte di Cassazione nr. 16477 del 20/08/2004 nella quale si afferma: "nella ipotesi di omessa dichiarazione annuale si esclude che il credito IVA possa essere recuperato attraverso il trasferimento della detrazione nel periodo di imposta successivo". Le controdeduzioni si concludono con la richiesta di rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio che quantifica in € 1.056,38.

DIRITTO

Il Collegio giudicante è del parere che le ragioni dell'Ufficio meritano di essere accolte in quanto sussiste in capo al contribuente una generica culpa in vigilando sull'operato del professionista. Non è stato fatto.

P.Q.M.

Rigetta l'appello, spese compensate.